Rodigo,14 Dicembre 2013

Ordinanza n. 30/2013 Prot. n. 6645/2013

## **ORDINANZA**

OGGETTO: Presenza di arsenico nell'acqua proveniente da approvvigionamenti autonomi.

# **IL SINDACO**

#### Premesso che:

- con nota prot. n. 3238 del 17/01/2011 l'A.S.L. della provincia di Mantova, in riferimento al parametro arsenico, ha segnalato la presenza di diversi esiti di non conformità al D.Lgs. 31/2001 di campioni di acqua prelevati da pozzi privati ubicati nel territorio di 62 Comuni della provincia;
- con nota prot. n. 24143 del 21/05/2013 l'A.S.L. della provincia di Mantova, congiuntamente alla Provincia di Mantova, hanno segnalato l'opportunità che tutti i 62 Comuni interessati dalla su richiamata presenza dell'arsenico emanino una apposita Ordinanza che preveda di imporre a tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile, secondo modalità ivi stabilite, che fornisca indicazioni in ordine agli usi ammessi in funzione dei valori di concentrazione per il parametro arsenico riscontrati nell'acqua e individui le possibili modalità con le quali i cittadini che non hanno a disposizione una idonea fonte autonoma di approvvigionamento possano rifornirsi di acqua potabile;

#### Richiamati:

- ➢ il Regolamento Locale d'Igiene tipo, approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n°49784 del 28/03/1985 e n°52097 del 07/05/1985 che al Titolo III -Cap. 4 punto 3.4.73, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25 luglio 1989, stabilisce in particolare che "Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti" ed al punto 3.4.74 stabilisce in particolare che "Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto .... Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n.1":
- ➢ il Regolamento Regionale 24/03/2006 n°2, approvato con D.C.R. n.VIII/138 del 14/03/2006, che all'art. 3 c.1 stabilisce che "L'uso delle acque superficiali e sotterranee definite pubbliche... è soggetto al regime di concessione di cui al titolo II del presente regolamento, fatta eccezione dell'uso di cui all'art. 4", e all'art. 4 c. 5 stabilisce, in riferimento ai pozzi privati ad uso domestico, che "In ogni caso l'uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell'utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua nel rispetto del D. Lgs. 31/2001";



## Tutto ciò premesso e:

Ritenuto opportuno emanare apposita ordinanza al fine di invitare gli utilizzatori dei pozzi posti a servizio di fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, a verificare la concentrazione del parametro arsenico presente nell'acqua del pozzo privato utilizzato a scopo idropotabile, nonché di consentire agli stessi di disporre di una idonea fonte autonoma di approvvigionamento dalla quale rifornirsi di acqua potabile in caso di necessità, nell'attesa della realizzazione del pubblico servizio di acquedotto;

Visto il D. Lgs. 31/2001;

**Visto** l'art. 50, C. 5, lettera d del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" secondo il quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

#### ORDINA

A tutti i gli utilizzatori dei pozzi posti a servizio di fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile.

Al fine di valutare eventuali "fluttuazioni stagionali" della concentrazione dell'arsenico nell'acqua captata e poter quindi meglio caratterizzarne la sicurezza, l'analisi dovrà essere effettuata n° 2 volte all'anno:

- una prima volta nel periodo estivo (dal 20 giugno al 21 settembre)
- una seconda volta anche nel periodo invernale (dal 20 dicembre al 20 marzo)

### **INFORMA**

Per l'esecuzione dei controlli e per agevolare il cittadino nell' attuazione dei suoi obblighi, il Comune ha provveduto a richiedere ad alcuni laboratori specializzati della zona (accreditati/certificati), di fornire prezzi fissi per l' annualità 2013/14 relativi alle analisi da essi condotte e riferite al solo parametro arsenico (prezzi comprensivi del prelievo fatto direttamente dal laboratorio, del costo del contenitore idoneo e di tutto quanto necessario, compreso Iva di legge) che qui sotto vengono riportati:

LABORATORIO	PREZZO
Studio Associato Fregni & Ferrari, P.zza Morselli, 2 - Castellucchio (MN) Tel. 0376/439395	Euro 12,00
Savi Laboratori & Service, Via Roma, 80 - Roncoferraro (MN) Tel. 0376/663917	Euro 25,00
Micro - b Srl , Via Cremona 25/b - Asola (MN) Tel. 0376/712079	Euro 12,00
MADE HSE - Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN) Tel. 0376/685052	Euro 15,00



# COMUNE DI RODIGO

#### PROVINCIA DI MANTOVA

Sarà comunque possibile effettuare i controlli presso altri laboratori di analisi specializzati (accreditati/certificati) che dovranno comunque provvedere anche all'esecuzione del prelievo.

I referti analitici, e le relative attestazioni di conformità del valore del parametro arsenico rispetto al limite previsto dal D.lgs.31/2001, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora - in entrambe le analisi effettuate - il valore del parametro arsenico rientri nel limite di 10 microgrammi/litro non sarà necessario adottare particolari accorgimenti e precauzioni per l'utilizzo a scopo potabile.

Qualora - in almeno una delle analisi effettuate - il valore del parametro arsenico superi il limite di 10 microgrammi/litro ci si dovrà attenere alle indicazioni riportate nella seguente tabella (predisposta sulla base delle più recenti informazioni messe a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità).

	USI CONSENTITI	USI NON CONSENTITI
Tra 11 e 50 ug/L	Tutte le operazioni di igiene personale (incluso lavaggio denti)  Tutte le operazioni di igiene domestica  Preparazione di alimenti in cui l'acqua: - non sia ingrediente significativo (piccole quantità) - sia a contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie degli alimenti (es. lavaggio e asciugatura frutta e verdura, etc.)	
Più di 50 ug/L	Tutte le operazioni di igiene domestica  Le operazioni di igiene personale escluso lavaggio denti	Bere Preparazione di tutti gli alimenti

Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato mediante un'apposita attività di controllo che prevede l'incrocio dei dati già in possesso degli uffici comunali con quelli forniti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.



# COMUNE DI RODIGO

#### PROVINCIA DI MANTOVA

## **INFORMA ALTRESÌ**

che i cittadini che non hanno a disposizione una idonea fonte autonoma di approvvigionamento possono rifornirsi di acqua potabile presso le fontane comunali pubbliche collocate nelle seguenti aree/vie:

- Via Garibaldi Rivalta sul Mincio
- Via Porto Rivalta sul Mincio
- Lavatoi Fondo Mincio Rivalta sul Mincio
- Villa Balestra Rodigo
- Torre Civica Rodigo

#### Dispone

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza,
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale,
- la pubblicazione della presente ordinanza sul profilo internet dell'Amministrazione all'indirizzo www.comune.rodigo.mn.it

### Dispone l'invio di una copia della stessa:

- · all'ASL di Mantova,
- all'Ufficio Territoriale del Governo per opportuna conoscenza,
- · all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova,
- · alla Provincia di Mantova,
- a Sicam s.r.l. in qualità di gestore ed erogatore del servizio idrico.
- · al Comando di Polizia Locale.

#### **AVVERTE**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (DPR. n. 1199 del 24 novembre 1971).
- che la mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale.
- che è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale.

IL SINDACO ING. GIANNI CHIZZONI